

SCRITTURA PRIVATA

=====

CONTRATTO DI APPALTO PER LA “Fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope - HPC”, lotto 1 (HPC), a seguito di procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 59 e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice Unico di Progetto: C87E19000000007 - CIG 8738781E33

l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari, Struttura di Ricerca e Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (quest’ultimo Istituto qui di seguito indicato come “INAF”), con sede in Selargius (provincia di Cagliari), alla Via della Scienza numero 5, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 (qui di seguito indicato come “INAF-OACA” o “la Committente”) in persona del dottore Emilio Carlo MOLINARI, nato a Saronno (provincia di Varese) il 23 luglio 1963, Codice Fiscale: MLNMCR63L23I441F, domiciliato per la carica presso l’INAF-OACA, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore pro tempore della predetta Struttura, a decorrere dal 1° agosto 2020, in forza di designazione ricevuta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2020, numero 72, specificamente autorizzato a stipulare il presente contratto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 25 giugno 2019 n. 41/2019

e

EDS S.r.l. con sede legale in viale Europa Unita 37/30, 31033 Castelfranco

Veneto (TV), codice fiscale e partita IVA pari a 03895810269 (qui di seguito indicata come “l’Appaltatrice”), qui rappresentata con firma congiunta dall’amministratore delegato, dottore Renato Frattin, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 12 gennaio 1967, codice fiscale FRTRNT67A12C111, e dal presidente del Consiglio di amministrazione, dottore Loris Bortignon, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 8 luglio 1966, codice fiscale RTLRS66L08C111.

PREMESSO CHE

a) con Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, numero 424 (qui di seguito indicato come “D.D. n. 424”), il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (qui di seguito indicato come “MIUR”) ha pubblicato un “Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020” (qui di seguito indicato come “Avviso”). Con l’Avviso, il MIUR ha individuato il “Sardinia Radio Telescope” (qui di seguito indicato come “SRT”) quale una delle infrastrutture di ricerca assoggettabili al potenziamento e l’INAF come uno dei soggetti ammissibili a presentare proposta progettuale, in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR e compreso fra quelli di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218;

b) in risposta all’Avviso, l’INAF ha predisposto la Proposta Progettuale “Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze radio – SRT_HighFreq” (qui di seguito indicata come “Proposta”), articolata secondo nove Obiettivi Realizzativi (qui di seguito

indicati singolarmente come “OR”), che prevede una durata totale di trentadue mesi, decorrenti dall’approvazione dell’Atto d’obbligo di cui al successivo punto **d**);

c) il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR, con il Decreto Direttoriale 14 marzo 2019, numero 461, ha utilmente collocato in graduatoria la Proposta, approvando un importo complessivo pari a € 18.683.000,00 (diciottomilioniseicentoottantatremila/00);

d) nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione dell’INAF, con Delibera numero 41 ha approvato il così detto “Atto d’Obbligo” per l’accettazione del finanziamento dell’importo massimo di € 18.683.000,00 (diciottomilioniseicentoottantatremila/00), per la realizzazione del progetto dal titolo “Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq, Codice PIR01_00010” (qui di seguito indicato come “Progetto”), approvando contestualmente l’elenco dei nove OR, con i relativi importi, ai fini della realizzazione del suddetto Progetto;

e) nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione dell’INAF ha attribuito allo “INAF - OAC” le funzioni di Stazione Appaltante per l’espletamento delle procedure di gara finalizzate alla acquisizione della strumentazione necessaria al soddisfacimento scientifico dei suddetti OR, autorizzando la copertura finanziaria dei beni acquisiti che graverà, previo accertamento della effettiva disponibilità delle relative risorse, sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci Annuali di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento, tenendo conto della data di stipula dei contratti di appalto e della

loro durata;

f) il surrichiamato D.D. n. 424 all'art. 7 comma 1 recita testualmente che “la durata massima di ciascuno dei progetti, indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non deve superare i 32 (trentadue) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, salvo richiesta di proroga”;

g) il suddetto Atto d'Obbligo, come indicato al precedente punto d), è stato sottoscritto dal Presidente dell'INAF, con Delibera numero 41, nella seduta del 25 giugno 2019 e pertanto il termine ultimo per la conclusione del Progetto resta fissato al 24 febbraio 2022, salvo proroga;

h) con Determinazione a contrarre 29 aprile 2021, numero 86, il Direttore dell'INAF-OAC disponeva l'avvio della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50, e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito indicato come “Codice Contratti Pubblici” o “Codice”), articolata secondo due Lotti prestazionali, con importo a base di gara Lotto 1: € 918.000,00 e Lotto 2: € 125.000,00 oltre all'imposta sul valore aggiunto, relativi rispettivamente ai beni identificati con i nomi brevi “HPC” (codice univoco PIR01_00010_65168) e “BACK_CALC” (codice univoco PIR01_00010_223780), per la fornitura di due configurazioni integrate hardware e software per gli Obiettivi realizzativi OR8 (HPC) e OR6 (BACK_CALC);

i) con la medesima Determinazione, il Direttore dell'INAF-OAC nominava il dottore Ignazio Enrico Pietro Porceddu quale Responsabile Unico del procedimento (qui di seguito “RUP”);

j) il Bando è stato pubblicato il giorno 6 maggio 2021 sul Supplemento S88 alla GUUE, codice 226785-2021, sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana (GURI)”, 5a Serie speciale, n. 54 del 12 maggio 2021, oltre che su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggior diffusione locale. La ricezione delle Offerte sul portale U-Buy è stata sollecitata con codice progressivo gara G00311. I concorrenti dovevano sottomettere digitalmente l’offerta entro il giorno 14 giugno 2021, ore 13:00. Termine prorogato su disposizione della stazione appaltante alle 13:00 del giorno 28 giugno 2021, avviso GUUE S115 del 16 giugno 2021;

k) in risposta alla documentazione di gara, è stata presentata Offerta da parte degli operatori economici EDS S.r.l. in avvalimento AETHIA S.r.l. ausiliaria (anche solo “EDS”) e RTI beanTech s.r.l. mandataria - Exact Lab s.r.l. mandante (anche solo “RTI”);

l) la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 158 del 8 luglio 2021, ha successivamente valutato le Offerte tecniche e le Offerte economiche;

m) al termine del processo di valutazione sopra riportato, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore della società EDS S.r.l. in avvalimento AETHIA S.r.l. ausiliaria;

n) con Determinazione del 27 settembre 2021, n. 228, il Direttore dell’INAF-OACA ha:

n1) preso atto della proposta di aggiudicazione della gara d’appalto a favore della società EDS S.r.l. in avvalimento AETHIA S.r.l. ausiliaria;

n2) disposto l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della fornitura avrebbe determinato un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, potendo avere quale conseguenza la perdita dei finanziamenti comunitari che la

sostengono;

o) con nota acquisita al protocollo INAF-OACA con numero 2619 del 20 dicembre 2021, la EDS ha reso dichiarazione in merito al rifiuto di sottoscrizione del verbale di avvio all'esecuzione in quanto "la stessa era mancante delle condizioni di certezza di definizione contrattuali senza rischio alcuno di recesso e/o possibilità di ricorso che avrebbero coinvolto la nostra azienda";

p) al termine della procedura di comprova dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, con i vincoli posti dal RUP nella relazione unica consegnata, con Determinazione del 21 dicembre 2021, n. 304, il Direttore dell'INAF-OACA ha:

p1) approvato gli atti e le risultanze della gara esperita con procedura aperta per l'affidamento dei due contratti collegati ai lotti riportati in premessa;

p2) aggiudicato l'appalto alla società EDS S.r.l. in avvalimento AETHIA S.r.l. ausiliaria, per un importo pari a 866.800,00 EUR relativo al lotto 1 ed un importo pari a 124.800,00 relativo al lotto 2. Il tutto al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

p3) nominato l'ing. Andrea Melis quale Direttore dell'esecuzione del contratto ("DEC");

p4) nominato, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del Codice, la dottoressa Antonietta Angela Rita Fara e il Signor Antonio Poddighe quali componenti della Commissione incaricata di redigere il *certificato di verifica di conformità*, separato per lotti, delle forniture oggetto dei due *beni*, HPC e BACK_CALC;

q) in ossequio all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice, il

summenzionato provvedimento di aggiudicazione è stato trasmesso ai concorrenti con prot. 2645 del 21 dicembre 2021;

r) per il disposto art. 32 co. 9 del Codice il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è stato fissato alla data del 25 gennaio 2022;

s) l'Appaltatrice, a seguito del sollecito ricevuto dal RUP in merito alla esibizione della documentazione prodromica alla stipulazione del contratto relativo alla fornitura del bene HPC, lotto 1 della procedura in oggetto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, garanzia definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, per una somma garantita pari a 43.340,00 (quarantatrecentoquaranta,00), tramite polizza fideiussoria n. PC9CRR0H emessa da Zurich Insurance Plc in data 10 gennaio 2022, per la quale è stata verificata l'iscrizione nel Registro Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA), codice IVASS D866R. L'importo della predetta polizza, acquisita agli atti del Committente con protocollo numero 30 del 10 gennaio 2022, è pari al 5% del valore contrattuale in applicazione dell'art. 93 co. 7 del Codice, in presenza di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciato dalla società AENOR International S.A.U., Organismo riconosciuto ACCREDIA, presentato dall'Appaltatrice;

t) l'articolo 32 del Codice in punto di modalità di stipula dei contratti prevede, anche per quelli conseguenti dalle procedure aperte, indifferentemente sia la forma pubblica amministrativa, sia la forma della scrittura privata in modalità elettronica;

u) considerata la Dichiarazione dello stato di emergenza contenuta nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per il rischio sanitario

da CoViD-19, e le conseguenti e successive prescrizioni volte a ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto e di mobilità delle persone, si ritiene necessario adottare la scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82, quale modalità di stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, INAF-OACA ed EDS (qui di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”) convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati

Le premesse, gli allegati e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del Contratto

L’oggetto del presente Contratto consiste nella fornitura del sistema integrato di prodotti hardware e del relativo software di gestione del Lotto 1 della procedura di affidamento avente ad oggetto la “Fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope”.

Per la descrizione dettagliata e per i requisiti tecnici, funzionali e di prestazione si rinvia ai documenti di gara di cui all’Allegato “A”, ai documenti in esso richiamati e all’offerta tecnica di cui agli allegati “B” e “C”.

Le Parti convengono, inoltre, che in caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dalla Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatrice, fatte salve le proposte migliorative accettate dalla Committente. Per gli aspetti tecnici e prestazionali non elencati nel dettaglio all’interno del presente contratto, prevarranno i documenti allegati al presente contratto.

I beni forniti, ove possibile, dovranno essere progettati e realizzati con l'utilizzo di parti tipo COTS (Commercial Off-The-Shelf) e di facile reperibilità sul mercato europeo.

L'Appaltatrice applicherà tutte le procedure e le "best practices" al fine di massimizzare la compatibilità elettromagnetica (emissioni) degli apparati forniti. Ove necessario si utilizzeranno box metallici dotati di guarnizioni conduttive, si utilizzeranno cavi schermati per tutti i segnali a rischio RFI, con adeguati passacavi/connettori, si utilizzeranno filtri di rete sull'alimentazione di ogni apparato, i cablaggi verranno progettati per minimizzare i loop di massa. Nessun componente elettronico, identificato come non consentito, verrà installato o utilizzato nei beni oggetto di questo contratto. L'Appaltatrice dovrà fornire tutte gli elementi accessori (cavi, connettori, software, chiavi o attrezzi non standard) che risulteranno necessari alle procedure di manutenzione delle apparecchiature fornite, così come descritti nei manuali di accompagnamento.

I beni forniti si intendono completi solo se accompagnati da tutta la documentazione, così come richiesta nell'Allegato "A". La consistenza e corrispondenza con i requisiti di tutta la documentazione verrà verificata in sede di verifica di conformità. L'Appaltatrice ha l'onere perentorio di segnalare tempestivamente eventuali erronee indicazioni fornite dalla Committente.

ARTICOLO 3 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto e dai documenti di gara richiamati nel precedente articolo 3, le Parti concordano di rinviare alle vigenti disposizioni italiane, normative e non.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si farà riferimento:

- a) al decreto legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive

modifiche e integrazioni (qui di seguito chiamato “Codice”), nonché alle Linee Guida ANAC e ai decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- b) al Decreto Presidente Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte rimasta transitoriamente in vigore dopo il Codice dei Contratti Pubblici;
- c) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni (qui di seguito chiamato “TUSL”);
- d) al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (qui di seguito chiamato “Codice della Proprietà Industriale”);
- e) alla Legge 13 agosto 2010 n.136;
- f) al Codice Civile, emanato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, numero 262, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (qui di seguito chiamato “Regolamento Protezione Dati”);
- h) al Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell’INAF entrato in vigore il 24 dicembre 2004;
- i) alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

ARTICOLO 4 - Personale incaricato dalla Committente

Responsabile unico del procedimento (RUP). La Committente, con determinazione n. 86 del 29 aprile 2021, ha nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice, Ignazio Enrico Pietro Porceddu, dipendente dello Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari quale Responsabile unico del procedimento per la procedura oggetto del presente contratto.

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). La Committente, con determinazione n. 304 del 21 dicembre 2021, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 co. 1 del Codice, l'ing. Andrea Melis, dipendente dello Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto.

Soggetti incaricati della verifica di conformità. La Committente, con determinazione n. 304 del 21 dicembre 2021, ha nominato, ai sensi dell'art. 102 del Codice, la dott.ssa Antonietta Angela Rita Fara e il Sig. Antonio Poddighe, dipendenti dello Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, quali componenti della Commissione incaricata della verifica della conformità delle forniture del presente contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 5 - Personale incaricato dell'Appaltatrice

L'Appaltatrice dichiara che

- il **Responsabile del contratto** incaricato di interagire con la Committente per gli aspetti amministrativo-contabili sino all'emissione del certificato di verifica di conformità è il Sig. Renato Frattin;
- il **Responsabile tecnico della fornitura** incaricato di interagire con la Committente per la gestione del cronoprogramma operativo sino all'emissione del certificato di verifica di conformità è il Sig. Loris Bortignon;

Nell'eventualità che i citati referenti vengano sostituiti per qualsiasi ragione, l'Appaltatrice informerà immediatamente la Committente fornendo tempestivamente il nominativo e la qualifica del sostituto.

ARTICOLO 6 - Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali al Committente andranno indirizzate al DEC e al RUP per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica certificata inafoacagliari@pcert.postecert.it.

Le comunicazioni ufficiali all'Appaltatrice andranno trasmesse per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica certificata edssrl@pec.it. L'Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Committente, con un preavviso almeno di cinque giorni lavorativi, eventuali variazioni dell'indirizzo di cui al precedente paragrafo. In difetto, le comunicazioni effettuate al suindicato indirizzo saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'Appaltatrice tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, restando la Committente indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 7 - Termini di esecuzione della prestazione

Il completamento della fornitura, come definito dal cronoprogramma presentato dall'Appaltatrice, dovrà avvenire entro 135 giorni naturali consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.

ARTICOLO 8 - Cronoprogramma delle attività

La Committente ha articolato l'esecuzione delle prestazioni oggetto di fornitura secondo 3 (tre) "milestone" o "fasi", la cui articolazione è stata consolidata con il documento di offerta tecnica dell'Appaltatrice, di cui agli allegati "B" ("lotto 1") e "C" ("INAF CAGLIARI- GANTT-REV-1"). Il raggiungimento delle milestone intermedie e il collaudo della fornitura sarà valutato dalla Committente in accordo con quanto previsto dall'art. 7 del capitolato tecnico-prestazionale, Allegato "A", eventualmente integrato dalle prescrizioni che

verranno fornite dai summenzionati Soggetti verificatori della conformità. Durante la fase esecutiva del contratto potranno essere previste dal DEC delle riunioni periodiche di coordinamento tra le Parti, allo scopo di monitorare e coordinare l'involuppo delle fasi e il loro stato di avanzamento.

L'Appaltatrice redigerà le minute di ciascuna riunione e le sottoporrà entro cinque giorni lavorativi, alla Committente. Qualora dalle riunioni tecniche emergessero elementi che presentassero rilievo e impatto contrattuale amministrativo, le minute verranno sottoposte all'attenzione del RUP che valuterà le azioni da intraprendere attraverso specifici ordini di servizio.

Ogni modifica a quanto pattuito nel presente articolo dovrà essere proposta dall'Appaltatrice con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla milestone per la quale viene proposta la rimodulazione e ricevere, qualora accettata, espressa approvazione formale da parte della Committente.

ARTICOLO 9 - Subappalto

L'Appaltatrice eseguirà in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. Non è ammesso il subappalto, non avendo l'Appaltatrice espresso tale volontà in sede di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 10 - Controlli di regolare esecuzione delle milestone

Al raggiungimento della milestone, l'Appaltatrice darà comunicazione con nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Committente. Durante ogni controllo, la Committente ha altresì la facoltà di chiedere all'Appaltatrice tutte le prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

ARTICOLO 11 - Verifica di conformità – Attività specifiche

Dalla verifica di conformità da parte della summenzionata Commissione è redatto il processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del provvedimento di nomina del Soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il periodo temporale interessato dalla verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- d) l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
- e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal Soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Al termine, previa approvazione da parte del Direttore della stazione appaltante, sarà emesso il certificato di verifica di conformità, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica stesse.

Ricevuta la predetta attestazione, entro un termine non superiore a sette giorni lavorativi dall'adozione della stessa, il RUP rilascia e trasmette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'Appaltatrice.

ARTICOLO 12 - Polizza assicurativa indennitaria

Come previsto dall'art. 44 del Disciplinare di gara, qui richiamato, una volta conclusa la verifica di conformità, preliminarmente al pagamento della rata di saldo della fornitura, l'Appaltatrice è obbligata a contrarre una polizza

assicurativa indennitaria (“Polizza”), garanzia prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a beneficio della stazione appaltante e a copertura degli eventuali inadempimenti dovuti al mancato rispetto dei vincoli posti dalla stazione appaltante per l’erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica e interventi in garanzia, come risultanti all’art. 5 del capitolato tecnico-prestazionale, di cui all’Allegato “A”. Detta Polizza, che dovrà avere le caratteristiche richiamate dal summenzionato art. 44 del Disciplinare di gara, decorrerà dalla data di accettazione del certificato di verifica di conformità e sarà svincolata allo scadere del decimo anno, previa attestazione del RUP.

ARTICOLO 13 - Manutenzione - garanzia

Fino all’emissione del verbale di verifica di conformità finale, la manutenzione della fornitura verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatrice, la quale non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso per gli oneri che ne derivassero ed effettuerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela. A partire dalla data di approvazione del certificato di verifica di conformità e per i 24 mesi calendariali successivi, come da Offerta tecnica dell’Appaltatrice, di cui all’Allegato “B”, metterà a disposizione i servizi di Help Desk. Durante tale periodo l’Appaltatrice si impegna, con spese a proprio carico, a sostituire e installare le parti della fornitura nel caso quest’ultime risultassero non conformi o difettose. Qualora l’assistenza da remoto non dovesse risolvere il problema, l’Appaltatrice effettuerà un intervento on-site entro cinque giorni lavorativi dalla presa in carico del problema. Gli interventi on-site saranno interamente a carico dell’Appaltatrice.

Trascorsi i 24 mesi di garanzia, l’Appaltatrice eseguirà un intervento annuale ispettivo sullo stato del sistema.

ARTICOLO 14 - Attivazione delle opzioni

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 3 lett. a) del Codice, di richiedere delle consegne complementari da parte dell'Appaltatrice e destinate all'ampliamento della fornitura oggetto del presente contratto. Il tutto per un importo massimo delle opzioni esercitabili di 200.000,00 EUR, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ARTICOLO 15 - Anticipazione del prezzo

Per il combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del Codice, e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che con l'art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici) comma 1, consente che l'importo dell'anticipazione possa essere incrementato fino al 30 per cento. La Committente ha aderito all'incremento della percentuale, rendendo disponibile l'anticipazione del prezzo per un importo massimo pari a 260.040,00 EUR, nel rispetto di quanto previsto dal co. 18 dell'art. 35 del Codice per quanto attiene la costituzione della garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, fissato in 7 (sette) mesi dalla data di stipulazione del contratto. Qualora entro tale termine non sia stato approvato il certificato di verifica di conformità, sarà onere dell'appaltatrice estendere la validità della suddetta garanzia per un periodo che sarà concordato fra le Parti, il tutto per consentire il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

ARTICOLO 16 - Corrispettivo

Il corrispettivo totale dovuto dalla Committente all'Appaltatrice per il presente contratto è fissato in 866.800,00 (ottocentosessantaseimilaottocento/00) EUR, oltre alla imposta sul valore aggiunto. Detto corrispettivo sarà erogato previa approvazione del certificato di verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Il corrispettivo, è comprensivo di tutte le spese e gli oneri – diretti e indiretti – che, anche se non espressamente menzionati, risultino comunque necessari per la perfetta realizzazione di quanto oggetto del presente contratto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- 1) la fornitura dei prodotti e tutte le attività propedeutiche alla sua progettazione e realizzazione quali, test di laboratorio, partecipazione a meeting, incarichi professionali conferiti a professionisti;
- 2) il trasporto presso le sedi della stazione appaltante di Selargius e del Sardinia Radio Telescope;
- 3) la documentazione tecnica di corredo, come dettagliata nella documentazione di gara;
- 4) la garanzia commerciale e l'assistenza tecnica per i periodi temporali e secondo le modalità riportate negli Allegati "B" e "C" al presente contratto;
- 5) i corsi di formazione / training-on-the-job richiesti dall'Allegato "A";
- 6) i costi relativi al ripristino della piena funzionalità delle parti integrate durante tutto il periodo di garanzia summenzionato.

Il pagamento a saldo è subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e del corretto adempimento delle obbligazioni che formano oggetto del contratto, come precedentemente disciplinati. Pertanto, l'Appaltatrice potrà

emettere fattura solo dopo che il RUP abbia emesso e trasmesso la formale autorizzazione. In deroga all'art. 113-bis del Codice, i pagamenti sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della fattura.

Nei casi in cui i pagamenti del corrispettivo vengano effettuati oltre i termini di scadenza fissati nel precedente paragrafo, la Committente è tenuta a corrispondere all'Appaltatrice – sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile a quest'ultima – anche gli interessi moratori, nella misura del 8% (otto per cento) annuo.

Sui corrispettivi potrebbero essere operate decurtazioni per le eventuali penalità applicate all'Appaltatrice ai sensi di successivo articolo del presente contratto.

Le fatture dovranno riportare integralmente le diciture, i codici e le informazioni che saranno comunicate in sede di autorizzazione all'emissione da parte del RUP. L'Appaltatrice incasserà solo l'imponibile perché l'IVA sarà versata dalla Committente direttamente all'Erario.

ARTICOLO 17 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, relativamente al presente appalto, identificato dal Codice Unico di Progetto C87E19000000007 e il Codice Identificativo di Gara per i due Lotti, l'Appaltatrice ha trasmesso la dichiarazione con l'elenco dei conti correnti dedicati, acquisita agli atti della stazione appaltante con prot. 30 del 10 gennaio 2022. La Committente effettuerà i pagamenti sul C/C bancario comunicato, avente codice IBAN IT26R0533661564000040197555 e intestato a EDS S.r.l. Detto conto corrente è dedicato ai movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche nel rispetto

del sopra menzionato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e le persone autorizzate a riscuotere, ricevere, quietanzare gli importi ricevuti in acconto o saldo sono:

FRATTIN RENATO, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 12/01/1967, codice fiscale FRTRNT67A12C111C

BORTIGNON LORIS, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 08/07/1966, codice fiscale BRTLRS66L08C111L

È fatto divieto all'Appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure diverse all'incasso a soggetti diversi da quello indicato al periodo precedente. L'Appaltatrice si impegna ad osservare quanto fissato dalla citata Legge 13 agosto 2010 numero 136 in merito ai flussi finanziari derivanti dal presente contratto, sia in ordine alle transazioni relative al contratto in oggetto, sia per quelle eventualmente intercorrenti nei rapporti di subappalto e subcontratto, in quanto applicabili. In particolare, l'Appaltatrice dovrà ottemperare a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della Legge sulla tracciabilità, nonché alle disposizioni elaborate dalla Determinazione AVCP del 7 luglio 2011 numero 4 in tema di filiera delle imprese.

L'inosservanza delle disposizioni sulla piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In tal caso la Committente, salve diverse e ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, incamera la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti. L'Appaltatrice è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché alle generalità delle persone delegate ad operare su detto conto. Tale comunicazione, dotata di firma

elettronica o di firma autografa accompagnata da fotocopia di un documento di identità, deve avvenire tramite posta elettronica certificata entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla variazione. In mancanza di tali comunicazioni, o nel caso di comunicazioni fatte con modalità difformi da quelle indicate, la Committente effettuerà il pagamento come indicato al paragrafo 1 del presente articolo e rimarrà indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 18 - Obblighi dell'Appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nei rapporti con il proprio personale, l'Appaltatrice si impegna ad applicare la propria disciplina nazionale a tutela dei prestatori di lavoro e assicura il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi, assicurativi e fiscali. L'Appaltatrice si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La violazione degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 24, fatta salva la richiesta del risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Inoltre, l'Appaltatrice si impegna a manlevare e tenere indenne l'INAF – OAC da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 19 - Responsabilità dell'Appaltatrice

L'Appaltatrice si impegna ad avvalersi di personale professionalmente qualificato, scelto per la sua competenza tecnica e la sua specifica esperienza lavorativa. L'Appaltatrice è responsabile e dovrà provvedere al risarcimento di ogni danno causato a persone e/o cose del Committente o di terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, nonché per gli infortuni

del proprio personale che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Appaltatrice, in ogni caso, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità che possa derivarle nei confronti di terzi collegata all'esecuzione del presente contratto e all'utilizzo delle forniture.

In deroga a quanto disposto nel presente articolo, è esclusa la responsabilità dell'Appaltatrice:

- a. per le modifiche richieste dal Committente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, laddove l'Appaltatrice abbia opposto espressa riserva scritta in ordine alla loro fattibilità;
- b. per quanto debba essere considerato imprevedibile con la normale diligenza professionale trattandosi di progetto sperimentale.

ARTICOLO 20 - Modifiche del contratto

Il presente contratto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, se la modifica risulta utile o necessaria in conseguenza di un aggiornamento tecnologico rilevante che consenta migliori prestazioni tecniche, o se il valore della modifica è in accordo con le ipotesi di cui all'art. 106 del Codice. Il valore delle modifiche sarà determinato su motivata relazione del RUP.

Le modifiche potranno essere indifferentemente proposte dalla Committente o dall'Appaltatrice. In questo ultimo caso saranno subordinate all'approvazione scritta della Committente comunicata tramite posta elettronica certificata.

Non costituiscono modifiche ai sensi del precedente paragrafo gli interventi disposti dal DEC o dal RUP, per risolvere aspetti minori, che non comportino un aumento dell'importo previsto in contratto per la realizzazione della prestazione.

ARTICOLO 21 - Penalità

Le penalità seguono le disposizioni di cui all'art. 47 del Disciplinare di gara. Se la Committente teme che si verifichi un ritardo nel cronoprogramma di progetto può intimare all'Appaltatrice di provvedere tempestivamente pretendendo sforzi supplementari come, a mero titolo di esempio, l'incremento del numero di unità di personale adibito alla commessa.

Nel caso di difformità rispetto a quanto concordato nel presente contratto, individuate a insindacabile giudizio del Committente, il DEC invierà al Referente dell'Appaltatrice tramite posta elettronica certificata un Ordine di servizio quale formale invito perentorio ad adempiere e ad eliminare le difformità riscontrate entro un termine congruo. Decorso il suddetto termine, nel caso del persistere della inadempienza riscontrata, si applicherà la penale prevista.

È fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 108, comma 4 del Codice e la facoltà per la Committente di richiedere il maggior danno subito a causa del ritardo o dell'inadempimento.

ARTICOLO 22 - Proprietà Intellettuale

A) Proprietà intellettuale – Definizione

Le Parti riconoscono con il termine “proprietà intellettuale” Qualsiasi invenzione, brevetto, copyright, marchio, nome commerciale, marchio di servizio, design registrato, diritto di progettazione, know-how, diritto di fiducia, segreto commerciale, diritto di estrarre o sfruttare i dati, diritti di database, qualunque simili diritti protetti in qualsiasi giurisdizione, sia preesistenti o che esisteranno in una data futura, e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione, come elencato in questa definizione;

B) Proprietà intellettuale di background - Definizione

La proprietà intellettuale di background (Background Intellectual Property): indica qualsiasi proprietà intellettuale posseduta dall'Appaltatrice prima della firma del presente contratto, che è stata creata / sviluppata dall'Appaltatrice stessa o da una terza parte indipendentemente dall'oggetto del presente contratto e che viene ora utilizzata dall'Appaltatrice per erogare le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualunque proprietà intellettuale derivante dal miglioramento o dalle modifiche alla proprietà intellettuale di background dell'Appaltatrice sarà considerata come appartenente ad esso.

C) Proprietà intellettuale di foreground - Definizione

La proprietà intellettuale di foreground (Foreground Intellectual Property) indica la proprietà intellettuale generata durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusa qualunque proprietà intellettuale di background o miglioramento/modifica alla proprietà intellettuale di background di quella Parte. EDS concede ad INAF il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di foreground non esclusivo e privo di royalty.

D) Proprietà intellettuale di terzi

L'Appaltatrice assicura che i disegni, know how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto non violano alcun brevetto, diritto o licenza, posseduto o controllato da terzi. Inoltre, dichiara che i beni oggetto della fornitura non contengono elementi hardware e/o software soggetti a privative e tali che comportino per la Committente l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza tecnica dall'Appaltatrice ("lock-in") e un vincolo futuro per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si impegna comunque a tenere indenne la Committente da ogni pretesa o

azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, nonché a risarcirla da ogni danno derivante dall'esito dell'eventuale lite o da spese e perdite derivanti dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Appaltatrice è obbligata a dare immediata comunicazione alla Committente delle eventuali pretese di terzi. I suddetti obblighi permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto.

ARTICOLO 23 - Obbligo di riservatezza e Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti, gli atti, report informativi, che saranno prodotte e/o che citeranno la fornitura oggetto del presente contratto dovranno riportare la seguente dicitura "La fornitura dei sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope è stato realizzato con il cofinanziamento dell'Unione Europea – FESR / FSE, PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020".

Tutti i documenti, dati e informazioni forniti dalla Committente per l'adempimento delle attività contrattuali, o di cui comunque l'Appaltatrice sia venuta a conoscenza o che abbia ricevuto, sono e rimangono di proprietà della Committente e devono essere ritenuti strettamente riservati. L'Appaltatrice si impegna a custodire con cura i suddetti documenti, dati e informazioni, a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, a non divulgarli a terzi, se non previa autorizzazione della Committente.

La pubblicazione di articoli, monografie o altro sull'oggetto del presente contratto, da parte dell'Appaltatrice, potrà avvenire solo previa autorizzazione

scritta della Committente trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatrice responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti o consulenti.

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, all'Appaltatrice potrà essere richiesto di versare a favore della Committente una somma massima di 100.000,00 EUR per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno. La Committente ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 26 ("Recesso").

ARTICOLO 24 - Divieto di uso di immagini, loghi, fotografie

È vietato all'Appaltatrice l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimento al presente contratto, a mero scopo pubblicitario e/o a fine di marketing.

È parimenti vietato esporre – a titolo esemplificativo e non esaustivo – pannelli, banner etichette su elementi, parti, impianti oggetto del presente contratto.

L'Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza dei suindicati divieti da parte dei propri fornitori delle componenti utilizzate per l'adempimento del presente contratto.

Tali divieti devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Qualora l'Appaltatrice abbia necessità di utilizzare immagini e o video riferiti

al presente contratto dovrà ottenere espressa autorizzazione scritta della Committente tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 25 - Divieto di cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatrice disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatrice di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 2, l'Appaltatrice deve darne comunicazione tramite posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima, in modo che la Committente verifichi l'idoneità del cessionario e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l'intera durata del contratto.

Il mancato preavviso previsto dal precedente comma consente alla Committente di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 26 - Recesso

La Committente può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, dando all'Appaltatrice un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Qualora l'Appaltatrice abbia già avviato l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Committente deve provvedere al

pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto limitatamente alle prestazioni già rese fino al momento della comunicazione del recesso. L'Appaltatrice, una volta ricevuta la comunicazione della decisione della Committente, dovrà interrompere la produzione e ogni altra attività connessa. Relativamente alle prestazioni non ancora eseguite, queste verranno pagate nella misura di un decimo del loro importo calcolato con le modalità di cui dell'articolo 109, comma 2 del Codice.

L'Appaltatrice rinuncia a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 27 - Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice con le modalità ivi indicate, le Parti convengono che il presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e che le fattispecie sotto elencate daranno luogo a risoluzione di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da parte del RUP di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

- a) apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatrice;
- b) cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell'attività dell'Appaltatrice;
- c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 e seguenti della Legge 13 agosto 2010 numero 136;
- d) ritardo nell'ultimazione delle prestazioni previste dal contratto per oltre

trenta giorni naturali consecutivi rispetto ai termini indicati in precedente articolo;

e) il mancato reintegro, entro il termine indicato dalla Committente, della garanzia eventualmente escussa;

f) qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto del contratto;

g) più di cinque difformità contestate dalla Committente nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto concordato;

h) in caso di inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nel presente contratto;

i) violazione dell'obbligo di riservatezza.

ARTICOLO 28 - Condizione Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 la presente stipulazione è sottoposta a condizione risolutiva espressa costituita dalla ricezione di informazione antimafia interdittiva.

ARTICOLO 29 - Foro competente

Tutte le controversie che sorgano in relazione al presente contratto, saranno soggette alla giurisdizione italiana e dovranno essere devolute al Tribunale di Cagliari, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

ARTICOLO 30 - Rimborso delle spese per la pubblicazione

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatrice dovrà rimborsare, entro trenta giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate pari a **7.841,32**

(settemilaottocentoquarantuno,32) EUR, che sommano 3.900,25 EUR per la pubblicazione del bando di gara e 3.941,07 EUR per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato. Le modalità di pagamento saranno successivamente comunicate dal Committente all'Appaltatrice.

ARTICOLO 31 - Imposta di bollo e registrazione del contratto

L'imposta di bollo per il contratto e gli allegati sottoelencati che scontano la suddetta imposta all'origine in misura pari a 16 EUR per ogni 100 (cento) righe, per un importo pari a 432 (quattrocentotrentadue) EUR è stata assolta dall'Appaltatrice mediante l'utilizzo del sistema PagoPA, codice IUV 01012202000000121, come da quietanza di pagamento acquisita agli atti con protocollo n. 133 in data 21 gennaio 2022.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ARTICOLO 32 - Trattamento dei dati

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente contratto nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso

connessi.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra.

Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato e di informare i propri dipendenti e/o collaboratori man mano che diverrà necessario. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 2016/679. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

ARTICOLO 33 - Riserva

La scadenza o la cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, non avrà alcun effetto sulle disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 29 e 32 (rispettivamente relativi a: proprietà intellettuale, riservatezza, foro competente, trattamento dei dati).

Ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile, le Parti specificamente approvano le disposizioni contenute negli articoli 78 (Termini di esecuzione della prestazione), 26 (Recesso), 27 (Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa), 28 (Condizione risolutiva espressa) e 29 (Foro competente).

Il presente contratto è composto da numero 32 (trentadue) pagine e da numero 33 (trentatré) articoli. Di esso fanno integralmente parte i seguenti documenti, materialmente allegati:

Allegato “A”: capitolato tecnico-prestazionale PON-HPC-SOW-02 composto da 21 (ventuno) pagine);

Allegato “B”: offerta tecnica dell’Appaltatrice composta da 52 (cinquantadue) pagine;

Allegato “C”: GANTT allegato all’offerta tecnica composto da 2 (due) pagine;

Allegato “D”: offerta economica dell’Appaltatrice composta da 1 (una) pagina;

Per l’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

FIRMATO DIGITALMENTE - Il Direttore Emilio Carlo MOLINARI

Per EDS S.r.l.

FIRMATO DIGITALMENTE - Il Legale rappresentante Renato FRATTIN